

Avviso pubblico per le finalità di cui all'art. 174 della L.R.32/2000, così come previsto dal comma 3 dell'art. 43 della L.R. 6/2009.

Art.1

Premessa

L'art. 43 comma 3 della legge regionale n. 6/2009 dispone che “ le eventuali economie derivanti dal disimpegno delle somme di cui agli interventi previsti dai commi 1 e 2 dell'art.2 della legge regionale 20 novembre 2008 n.16, sono destinate con decreto del Ragioniere Generale, su proposta dell 'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca,(oggi Assessore per le risorse Agricole e Alimentari) alle finalità di cui agli artt.174 e 176 della l.r. 23 dicembre 2000 n.32, per fare fronte alle emergenze ambientali rilevate a seguito delle campagne di monitoraggio per la qualità delle acque marine e degli ambienti litoranei previsti dall' art. 1 della l.r. 20 novembre 2008 n.16.

Considerato che si sono verificate delle economie sugli interventi previsti dai commi 1 e 2 dell'art.2 della l.r. 16/2008, l'Assessore per le risorse agricole e alimentari ha destinato delle somme per le finalità dell'art. 174 della l.r. 32/2000, che prevede un sostegno finanziario a favore di organizzazioni di produttori in possesso dei requisiti necessari.

Art.2

Finalità

Il presente avviso disciplina le procedure per l'ammissione e l'erogazione di sostegni finanziari alle organizzazioni dei produttori nella duplice forma di :

- a) aiuti alle organizzazioni dei produttori nei tre anni successivi alla data di riconoscimento da parte del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ai sensi del regolamento (CE) 104/2000 artt. 5 e 6, e del regolamento (CE) 2318/2001, art.1, percentualmente al valore della produzione commercializzata e alle spese di gestione.
- b) aiuti alle organizzazioni dei produttori che abbiano ottenuto il riconoscimento specifico di cui all'art. 7 bis, paragrafo1, del Regolamento CE n.3759/92, nei tre anni successivi alla data del riconoscimento, per agevolare l'attuazione del piano di miglioramento della qualità della produzione.

Art. 3

Dotazione finanziaria

Le risorse finanziarie disponibili per l'erogazione degli interventi sono pari ad €1.394.000,00.

Art. 4

Requisiti soggettivi

Hanno diritto all'erogazione dell'aiuto:

- 1) le organizzazioni dei produttori che abbiano ottenuto il riconoscimento da parte del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ai sensi del regolamento (CE) 104/2000 artt. 5 e 6, e del regolamento (CE) 2318/2001, art.1;

- 2) le organizzazioni dei produttori che abbiano ottenuto il riconoscimento specifico di cui all'art. 7 bis, par. 1 del Reg. CE n. 3759/92 nei tre anni successivi alla data del riconoscimento, per agevolare l'attuazione del piano di miglioramento della qualità della produzione.

Art. 5

Modalità di presentazione dell'istanza

Le organizzazioni dei produttori in possesso dei requisiti previsti, dovranno presentare istanza redatta secondo l'apposito modello (allegato A), entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Detta istanza, corredata dagli allegati richiesti, dovrà essere recapitata dentro un plico chiuso e sigillato e dovrà riportare all'esterno i dati dell'organizzazione dei produttori e la dicitura "Domanda di contributo ex. Art. 174 della L.R. 32/2000".

Le domande dovranno pervenire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Dipartimento degli Interventi per la Pesca "Area Affari Generali" – Via degli Emiri n. 45.

All'istanza deve essere allegata, pena la non ammissione all'istruttoria, per coloro che chiedono il sostegno finanziario ai sensi della lett. "a" del successivo articolo 6:

- 1) decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, di riconoscimento dell'organizzazione dei produttori;
- 2) fotocopia leggibile del documento d'identità, in corso di validità, del rappresentante legale dell'organizzazione dei produttori;
- 3) documentazione giustificativa relativa alla produzione commercializzata, da parte di tutti i soggetti facenti parte dell'organizzazione richiedente;
- 4) documentazione giustificativa delle spese di gestione sostenute;

Per coloro che chiedono il sostegno finanziario ai sensi della lett. "b" del successivo art. 6, oltre quanto previsto ai precedenti punti 1) e 2), anche:

- un piano dettagliato per il miglioramento della qualità della produzione con l'indicazione delle spese destinate alla sua attuazione.

Art. 6

Modalità di erogazione del sostegno finanziario

Il Dipartimento degli Interventi per la Pesca è autorizzato a concedere le seguenti forme di sostegno finanziario:

- a) aiuti alle organizzazioni dei produttori nei tre anni successivi alla data di riconoscimento, di importo non superiore per il primo, secondo e terzo anno rispettivamente pari al 3, al 2 e all'1% del valore della produzione commercializzata dalle suddette organizzazioni e al 60, 40 e 20% delle spese di gestione delle organizzazioni.
- b) aiuti alle organizzazioni dei produttori che abbiano ottenuto il riconoscimento specifico di cui all'art.7 bis, par. 1 del Reg. CE n. 3759/92 nei tre anni successivi alla data del riconoscimento, per agevolare l'attuazione del piano di miglioramento della qualità della produzione. L'importo dell'aiuto non può

superare per il primo, secondo e terzo anno rispettivamente il 60, il 50 e il 40% delle spese destinate dall'organizzazione, all'attuazione del piano.

L'erogazione del contributo sarà effettuata in un'unica soluzione. Nel caso in cui gli aiuti da erogare dovessero superare le risorse disponibili, si procederà ad una riduzione percentuale di quanto dovuto, al fine di ammettere a contributo tutti gli aventi diritto.

L'erogazione del contributo è comunque subordinata al parere favorevole della Commissione Europea.

Art. 7

Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui il Dipartimento degli Interventi della Pesca verrà in possesso, in occasione dell'espletamento del procedimento, verranno trattati nel rispetto del D. L.vo n. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni.